

*Marcucci Dott. Antonello*

Gualdo Tadino, 5 aprile 2019

Premesso che:

- Il sottoscritto è stato nominato Amministratore di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la Società) in data 3 marzo 2014;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società ha rilevato in capo al sottoscritto, in data 31 marzo 2014, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del Testo Unico della Finanza;
- La Società ha sottoposto alla mia attenzione un Accordo Quadro che la propria controllata Eco Trade S.r.l. intende sottoscrivere con una sua Parte Correlata Solarys Energie Rinnovabili S.r.l., per una durata massima fino ad un anno;
- L'Accordo Quadro in questione è conforme a quello predisposto dalla EFET – European Federation of Energy Trades, denominato “*General Agreement concerning the Delivery and Acceptance of Electricity*” ed ha oggetto le condizioni generali, pattuite in via preventiva, secondo le quali Eco Trade S.r.l. e Solarys Energie Rinnovabili S.r.l. intendono disciplinare i futuri contratti applicativi posti in esecuzione dell'*istaurando* rapporto di fornitura di energia elettrica, in forza del quale Eco Trade S.r.l. vende in favore di Solarys Energie Rinnovabili S.r.l., che acquista, l'energia elettrica, che la prima acquistata da vari Produttori.

Tanto premesso, si evidenzia che:

- Il testo della bozza appare compiutamente definito in relazione all'oggetto, ossia ai contenuti dell'attività contrattuale che sono intese a disciplinare, nonché alla durata, delimitata nel massimo di un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza.
- Appare più che fondato l'interesse della Società alla conclusione dell'Accordo sopra richiamato tra Eco Trade S.r.l. e Solarys Energie Rinnovabili S.r.l., in considerazione dei ricavi che deriveranno alla controllata dall'esecuzione del predetto rapporto, i quali confluiranno nell'attivo della Società, in ragione della partecipazione al bilancio consolidato, specificando che la correttezza sostanziale dell'Accordo e degli eventuali contratti applicativi riposa nell'espressa previsione della conclusione delle cessioni di energia a prezzi correnti di mercato.
- Parimenti, appare fondato l'interesse di Eco Trade S.r.l. al compimento dell'operazione della Società, tenuto conto che l'oggetto dell'Accordo rientra nell'attività sociale della Controllata, che la stessa intende sviluppare, realizzando un significativo incremento del volume di affari, e che le condizioni economiche di cui all'Accordo Quadro richiamato risultano vantaggiose rispetto a quelle in essere con altri *buyers* nel mercato dell'energia elettrica, permettendo di concordare negli eventuali Contratti Applicativi: *i*) un prezzo indicizzato calcolato secondo la formula  $Ph = PZh + X$ , in cui: *Ph* rappresenta per ciascuna ora *h* il prezzo in €/MWh dell'energia; *PZh* è il Prezzo

*Marcucci Dott. Antonello*

zonale orario di vendita della zona di mercato relativa all'Impianto sul Mercato del Giorno Prima gestito dal GME; X è il premio riconosciuto alla Società a titolo di remunerazione per la produzione da fonte rinnovabile e, nel caso sottoposto alla mia attenzione, verrebbe fissato nell'importo pari ad €/MWh 0,20 (zero virgola venti); *ii*) la possibilità di nomine settimanali, mensili o bimestrali a discrezione del Cliente; *iii*) la fatturazione settimanale del relativo periodo di competenza; *iv*) il pagamento a 10 giorni dalla trasmissione della fattura.

- In ragione del presumibile valore complessivo massimo di tutti i contratti applicativi eventualmente adottati in esecuzione dell'Accordo Quadro in esame, individuato in circa Euro 2.000.000 (duemilioni) in ragione di mese, la stipula del predetto Accordo deve seguire la Procedura OPC, in quanto la stessa configura un'operazione di maggiore rilevanza, ai sensi del Regolamento AIM Parti Correlate, poiché l'indice di rilevanza del controvalore - ovvero il rapporto tra il controvalore dell'operazione (tenendo in considerazione l'eventuale rinnovo fino a un anno della fornitura di energia elettrica) e il patrimonio netto consolidato del gruppo Ecosuntek (come rilevato dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2018) - risulta essere superiore alla soglia del 5%.

Conclusivamente, alla luce di quanto premesso ed evidenziato, si manifesta il proprio parere favorevole in ordine alla stipula dell'Accordo Quadro per una durata di dodici mesi ed alla, conseguente, approvazione da parte della Società della bozza di Accordo Quadro esaminato, in considerazione dell'interesse della Società e della sua Controllata al compimento dell'assunzione del medesimo nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

*Controllata*